

Donne detenute e genitorialità “fuori delle mura”.

di *Desi Bruno*

Sommario: **1.** Il tema generale: gli stranieri in carcere e la funzione rieducativa della pena. - **2.** La detenzione al femminile: le questioni aperte. - **3.** Le detenute straniere e la lontananza dagli affetti. - **4.** Considerazioni conclusive

1. Il tema generale: gli stranieri in carcere e la funzione rieducativa della pena.

Nel nostro paese, da anni, è presente una massa di persone detenute, gli stranieri, in particolare quelli provenienti da paesi al di fuori dell’UE, per la quale la funzione rieducativa della pena appare non conforme al dato di realtà, a prescindere da ciò che si pensa dell’opzione ideologica sottesa, o comunque si pone in modo diverso rispetto alla popolazione ristretta italiana. In particolare, ciò si pone soprattutto rispetto alla gran parte della popolazione straniera, irregolare, priva di radicamento nel territorio, destinata, almeno da un punto di vista giuridico, ad essere espulsa o comunque allontanata o a permanere di fatto senza valido titolo di soggiorno, a prescindere dal comportamento tenuto in corso di detenzione (che fonda però un giudizio prognostico sulla condotta della persona)¹.

E’ noto che il flusso relativo alla presenza in carcere degli stranieri è stato per lungo tempo inarrestabile, per il continuo arrivo dei migranti, le difficoltà di ingresso ed inserimento nel paese di approdo, i meccanismi legislativi che difficilmente consentono di regolarizzare chi è entrato senza permesso di soggiorno.

A ciò si aggiunge che per gli stranieri spesso i periodi di detenzione sono più lunghi, causa la mancanza di adeguata difesa, per il giudizio di pericolosità legato

¹ Si veda però Cass. SS.UU. Sentenza 22.04.2006 (ud. 28.03.2006) n. 7458 che ha sancito l’applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche al cittadino extracomunitario stabilendo il principio di diritto che “ in materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l’affidamento in prova al servizio sociale) sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall’ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio e sia privo del permesso di soggiorno “. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che “ laddove il Tribunale di sorveglianza abbia accertato rigorosamente l’oggettiva sussistenza dei presupposti stabiliti per la concessione , a favore dello straniero condannato che ne abbia fatto richiesta e che ne sia meritevole di una delle misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. Ord. Penit., è destinato a dispiegarsi nella sua pienezza ed effettività, per il rilievo costituzionale che rivestono la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona e di funzione rieducativa della pena”.

all'assenza di documenti, adeguata abitazione, opportunità lavoro e a volte per difetto di comprensione di quello che sta succedendo dentro i luoghi di restrizione e nel processo (numero ancora insufficiente di mediatori culturali e socio-sanitari, per non parlare delle difficoltà che lo straniero incontra in corso di processo)^{2 3}.

Questi i dati al 31 agosto 2018: su una popolazione di 59.135 detenuti, 20.027 sono stranieri (circa il 30%), di cui 12.360 detenuti definitivi. Alla data del 30 settembre il numero degli stranieri ha subito un lieve incremento portandosi a 20.098⁴.

Ora, se vale la funzione rieducativa della pena ex art. 27co. 2 Cost., sia pure in forma tendenziale⁵, ogni analisi della composizione e delle problematiche del carcere di oggi non può che partire dalla constatazione che per un numero, che è stato crescente, e che resta rilevante, l'approdo ad ipotesi di reinserimento sociale appare più difficile, se non nei termini di cui si dirà. Le misure alternative al carcere quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, il lavoro all'esterno e la stessa misura deflattiva della detenzione domiciliare presuppongono relazioni sociali e un regolare permesso, anche se è previsto che in caso di assunzione di detenuti durante l'esecuzione della pena in misura alternativa titolo di soggiorno è la condanna. Il titolo di soggiorno non permane una volta conclusa la misura alternativa e anche percorsi virtuosi non impediscono l'espulsione dal territorio.

Si tratta di scenario molto diverso rispetto a quello esistente ai tempi della nascita dell'ordinamento penitenziario nel 1975, ma anche ai tempi della legge Gozzini nel 1986. Ci si deve porre la domanda se sia possibile ipotizzare percorsi concreti di rieducazione di chi verrà espulso e quali forme differenziate di trattamento si possono utilizzare, atteso che l'elemento centrale per chi è in carcere in esecuzione pena dovrebbe essere quel lavoro previsto dall'art. 21 O.P. che manca e che diventa una meta sospirata anche per un periodo brevissimo da parte di molti poveri della terra. E quando si parla di carcere non può ignorarsi che si è formato

² Il tema è stato di recente affrontato nel decreto legislativo 27 settembre 2018 recante "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario", emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 82, 83 2 85 che ha modificato l'art. 80 L. 354/1975 e succ. modifiche, che ha introdotto al 4° comma la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di avvalersi di mediatori culturali ed interpreti (pubblicato su: Ristretti Orizzonti - Notiziario quotidiano del carcere 2 ottobre 2018 – redazione@ristretti.it).

³ Si veda altresì il D.l.vo 4 marzo 2014 n. 32 Attuazione della direttiva 2002/647UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

⁴ Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione statistica www.giustizia.it.

⁵ Si vedano, sul punto, le osservazioni contenute nella ordinanza 13.2.2013 (n. 67 di promovimento) con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede come caso di rinvii facoltativo dell'esecuzione della pena quando quest'ultima avviene in condizioni contrarie al senso di umanità a proposito della finalità rieducativa della pena a cui la stessa deve tendere, e che rimane su un piano finalistico, (deontico) mentre la non disumanità della stessa attiene al piano "ontico" dell'esecuzione penale (in www.cortecostituzionale.it).

un doppio binario nell'esecuzione della pena, in quanto gli stranieri accedono in misura ridotta ai benefici penitenziari. Spesso gli immigrati, come detto, senza legami sul territorio, possono ritrovarsi a non riuscire a soddisfare le più elementari esigenze di vita, e anche per mantenere i legami con i loro congiunti tramite comunicazioni telefoniche necessitano di aiuti da parte del volontariato.

L'attuale situazione può essere affrontata almeno in parte utilizzando progetti di rimpatrio assistito per accompagnare la previsione di cui all'art.16 co.5 TU immigrazione. La norma prevede che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea condannati in via definitiva per un numero rilevante di reati (ad eccezione di quelli più gravi), debbano essere espulsi quando mancano due anni o pena inferiore ai 2 anni⁶.

Questa misura presuppone che la persona sia identificata e che il paese di provenienza la accolga. Molti detenuti stranieri "fanno resistenza" per non tornare indietro accompagnati dalla totale sconfitta del progetto che li aveva portati in Italia (almeno per molti). Bisogna lavorare con i paesi di origine perché riconoscano i loro cittadini per creare le basi per un rientro assistito, pensare a percorsi di formazione e dotare le persone che rientrano di competenze da spendere nel paese di provenienza ed evitare un inutile ritorno.

Va altresì ricordato che l'art. 19 del T.U. sull'immigrazione sancisce il divieto di espulsione per chi, rientrando nel proprio paese, rischia di subire persecuzioni per motivi di razza, sesso, religione, opinioni politiche, per le donne in stato di gravidanza sino al sesto mese di età del figlio, ecc. I cittadini che aderiscono al Consiglio d'Europa possono altresì utilizzare la Convenzione di Strasburgo del 1984 e di recente, con il D.Lgs. n. 161/2010, viene agevolato il trasferimento all'estero di detenuti stranieri però solo appartenenti all'Unione europea per scontare nel paese di provenienza la pena inflitta.

2. La detenzione al femminile: le questioni aperte.

Le problematiche sopra riferite si ampliano quando si parla di detenute donne, specie se straniere. La vita delle donne detenute non è un argomento che suscita particolare attenzione neppure tra gli addetti ai lavori. Ed è invece utile approfondire il tema della soggettività delle donne detenute, della loro differenza, cercando di toccare, al contempo, le questioni più generali legate al carcere, la funzione della pena, il senso/non senso di una segregazione vuota di idee e di progettazione. Le recluse sono sempre state poche (meno del 5% della intera popolazione ristretta), e la loro esiguità numerica non le ha costrette a quel trattamento inumano e degradante costituito dalla mancanza dello spazio minimo

⁶ l'art 16 è stato modificato dall'art. 6 D.L. 146/2013, convertito nella L.10/2014, con ampliamento dell'elenco dei reati non ostativi all'espulsione delle persone condannate in espiazione di pena carceraria.

vitale di cui alla sentenza di condanna CEDU dell'Italia (sent. Torreggiani dell'8 gennaio 2013)⁷.

Nella seconda relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale si legge che al 30 aprile 2018 la popolazione femminile ristretta rappresenta il 4,1% di quella totale. Le donne ristrette, pari a 2.145 su un totale di 58.285 detenuti, sono distribuite in quattro sezioni femminili (Venezia-Giudecca, Roma, Pozzuoli e Trani) e 52 sezioni femminili all'interno di istituti maschili. La percentuale è in sostanza stabile da molti anni, a conferma della peculiarità della detenzione femminile, che non appare legata in modo sempre diretto a fenomeni ben individuati, come l'immigrazione⁸. Il numero delle donne italiane supera di poco quelle straniere.

Rispetto al permanere di questo contenuto dato numerico è stato anche di recente affermato che il dato è inspiegabile e non c'è una risposta risolutiva: “sul tema gender and crime possiamo solo invocare la maggiore tendenza, biologica e culturale, dei maschi a comportarsi in modo aggressivo, a rientrare nello spettro delle personalità esternalizzanti, a compiere azioni violente e/o rischiose”⁹.

I reati per cui le donne finiscono di più in carcere sono i delitti contro il patrimonio, contro la persona e in materia di prostituzione. Ma dopo i furti, rapine e droga ci sono i delitti contro la persona i più frequenti, dall'omicidio volontario alle lesioni. A volte crimini di inaudita ferocia accompagnano la storia di donne portatrici di immani sofferenze e abusi pregressi. La residualità numerica si evidenzia anche per il fatto che le detenute straniere rappresentano, rispetto alla popolazione maschile straniera, solo il 4,1%¹⁰.

A gennaio 2018 il gruppo di donne straniere di maggior consistenza era quello rumeno (228), seguito da quello nigeriano (164), poi a distanza quello della Bosnia-Erzegovina (55) e Marocco (46). Differenze importanti ci sono anche in ordine alla tipologia di reati commessi: con riferimento alle donne rumene il 40%

⁷ la sentenza CEDU, seconda sezione, causa Torreggiani e altri c. Italia dell'8 gennaio 2013 (www.giustizia.it), recante la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con specifico riferimento al tema del sovraffollamento carcerario e alle condizioni di detenzione nelle carceri rappresenta il punto di partenza di una serie di interventi normativi di natura deflattiva, ma non solo, culminati nella convocazione degli Stati generali dell'esecuzione penale e all'emanazione della legge delega in materia n. 103/2017 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, dopo un lungo e tormentato iter parlamentare. Per un excursus normativo degli interventi si vedano le pagg. 7 e seg. Della Relazione annuale delle attività svolte dal Garante delle persone private della libertà personale della regione Emilia Romagna, www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-eservizi/detenuti.

⁸ In www.garantenpl.it.

⁹ Così Vittorio Lingardi, psichiatra e psicanalista, professore ordinario all'Università La Sapienza di Roma in “Giustizia: donne e carcere, quel 5% che rende invisibile; il “gender” di Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2015.

¹⁰ Si veda Dario Di Cecca, *La detenzione al femminile*, in www.antigone.it/quattordicesimorapportosullecondizionididetenzione/detenzione-femminile.

dei reati è contro il patrimonio, poi il 28% contro la persona, il 5% in tema di prostituzione e solo il 3,8% per delitti in materia di stupefacenti. Per le donne nigeriane invece al primo posto abbiamo i delitti contro la persona (25,7%) e il 25,3% in tema di stupefacenti, il 14,5 % per delitti attinenti alla prostituzione¹¹.

I dati ministeriali riportano poi che al 31 agosto erano presenti 52 detenute madri con 62 figli al seguito, 27 sono italiane con 33 figli e 25 straniere con 29 bambini al seguito. Il dato comprende anche le presenze negli ICAM (istituti a custodia attenuata per tutelare la maternità)¹².

Il numero appare pressoché identico nella genitorialità femminile nazionale e straniera. Il tema della detenzione femminile è stato affrontato anche in apposito tavolo (3) degli Stati generali dell'esecuzione penale, istituiti dal ministro di giustizia Andrea Orlando per addivenire ad una complessa riforma dell'ordinamento penitenziario, solo in parte di recente attuata. Correttamente la questione femminile, nella prospettazione del tavolo tematico, non può essere vista solo con riferimento all'analisi della maternità in carcere, ma affrontando il rapporto con la vita in carcere, la formazione professionale, la salute fisica e psichica, ecc. e soprattutto superando il concetto di trattamento come "cura" o "correzione", che rischia di condurlo su un terreno medico-terapeutico e non responsabilizzante. Tra le proposte, volte a ridurre la carcerizzazione delle donne, la costituzione di un apposito dipartimento, il maggior ricorso alle misure alternative, con particolare riferimento alla detenzione domiciliare, l'implemento dell'art. 30 O.p. in materia di permessi per la partecipazione ad eventi importanti della vita familiare delle donne detenute, maggior ricorso all'art. 21 bis e ter O.P. per assistere i figli all'esterno, la partecipazione delle donne detenute in carceri a prevalenza maschile alle attività educative, lavorative, sportive previste per gli uomini, maggior tutela della salute, istituzioni di commissioni di donne detenute per la cogestione di attività, previsione di luoghi per l'affettività e implemento della possibilità di comunicare, senza limiti di tempo, tramite posta elettronica, skype e internet, nonché specifica formazione del personale¹³.

Non a caso da più parti si pone la necessità di ripensare le modalità di esecuzione della pena al femminile, riducendo ulteriormente l'operatività sia della custodia cautelare e miglior accesso alle misure alternative^{14 15}.

¹¹ "Cosa ci raccontano i dati sui detenuti stranieri in Italia" - Open Migration 25 gennaio 2018 - in www.openmigration.org.

¹² I dati normativi in tema di detenute donne e madri si possono rivenire in Relazione del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia Romagna, pag. 43 e seg. In www.assemblea.emr.it/garanti/attivita/eservizi/detenuti.

¹³ Donne e carcere - 2015 - tavolo 3 Tema per gli Stati Generali dell'esecuzione penale.

¹⁴ *La detenzione al femminile - Ricerca sulle condizioni detentive delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì* - Regione Emilia-Romagna - Garante delle persone private della libertà personale 2016.

¹⁵ Recluse -Grazia Zuffa -Susanna Ronconi -Recluse, *Lo sguardo sulla differenza femminile nel carcere*, Collane Ediesse, 2014.

3. Le detenute straniere e la lontananza dagli affetti.

Per le donne detenute madri sono previsti una serie di istituti che consentono il mantenimento della relazione con il figlio¹⁶.

Le donne straniere senza figli al seguito non hanno possibilità di accedere a nessuna delle norme via via introdotte dall'ordinamento a tutela del rapporto genitori-figli (art. 21 O.P., ICAM, istituti a custodia attenuata, art. 147 CP, ecc.), ma spesso restano isolate nel rapporto con i figli sino alla definitiva scarcerazione e il rientro nei paesi di origine. La possibilità di un contatto resta oggi legato all'introduzione dell'uso di Skype e a quello delle utenze cellulari, consentito dall'amministrazione penitenziaria^{17 18}

Le donne detenute straniere spesso sul territorio sono da sole in condizioni di sfruttamento che genera anche vicende penali (si pensi ai reati di sfruttamento della prostituzione commessi da donne già vittime di sfruttamento), hanno lasciato la prole a familiari che li accudiscono nella terra di origine, nel tentativo di assicurare sostentamento a famiglie disagiate e senza lavoro. Così avviene pure per le donne che usano il proprio corpo per il trasporto della droga, soggette a condanne penali di non poco conto, difficili da inserire nel circuito virtuoso delle misure alternative e destinate a carcerazioni spesso connotate da angoscia, depressione, rassegnazione, in attesa di un fine pena a cui seguirà un provvedimento di espulsione dal territorio. A ciò si aggiunge che nel carcere femminile difficile è spesso l'attuazione di attività lavorative tali da rappresentare un vero e proprio percorso di emancipazione, perché la residualità numerica rispetto all'universo carcerario maschile rende onerosa la scelta di pensare il carcere al femminile: la reclusione delle donne non ha una autonomia organizzativa, e vive spesso di quanto accade nel carcere maschile, dal quale riceve briciole, in termini di risorse, con meno opportunità di lavoro, studio e formazione, attività spesso svolte con modalità "caritevoli" e di sostegno psicologico, in un'ottica di riduzione della sofferenza. Ma in questo microcosmo carcerario, ritagliato all'interno di un dimenticato "femminile", che viene alla ribalta solo di fronte a vicende giudiziarie che salgono agli onori della cronaca, là dove la spersonalizzazione e l'infantilizzazione sono ancora processi dominanti, l'interazione con ciò che si

¹⁶ G. Mantovani, *La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive*, In *Diritto penale contemporaneo* 1/2018 18- Sull'importanza dei rapporti delle donne con la famiglia e il mondo esterno insiste anche la l'art. 8 delle Regole di Bangkok delle nazioni Unite sulle donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva (luglio 2010).

¹⁷ Una circolare del DAP (prot. n. 0177644-2010) individua i casi in cui è consentito ai detenuti chiamare i telefoni cellulari quando non effettuino da almeno 15 gg colloqui di alcun tipo e quando non abbiano altra possibilità di contatto con i congiunti. In alcuni istituti in via sperimentale le video chiamate via internet sono utilizzate per favorire i rapporti con i familiari secondo le indicazioni della Circolare 2 novembre 2015- Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti in www.giustizia.it.

¹⁸ Sull'importanza dei rapporti delle donne con la famiglia e il mondo esterno insiste anche l'art. 8 delle Regole di Bangkok delle nazioni Unite sulle donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva (luglio 2010).

incontra dentro diventa di particolare difficoltà per le donne straniere: il vissuto familiare, il ruolo genitoriale, la relazione con le operatrici, la difficile presa di coscienza di sé, del proprio esistere, del proprio corpo. La centralità degli affetti, la loro perdita, la lontananza (i figli soprattutto, ma anche i genitori, i partners) sono per le donne detenute straniere i fattori maggiori di sofferenza e di condizionamento in negativo, la cui rilevanza rimanda al tema della centralità della “cura” nella donna. Il carcere ancora oggi rende difficile avere colloqui, o anche solo notizie delle persone care, nonostante il mantenimento delle relazioni esterne sia segnalato dall’OMS come fattore di protezione della salute psicofisica per i reclusi. Per le donne straniere, spesso motivate da ragioni economiche a delinquere (si pensi come detto a quelle che usano il corpo per trasportare quella droga per far sopravvivere figli che forse mai rivedranno) alla fatica di resistere deve essere accompagnato un progetto di recupero e di mantenimento degli affetti, favorendo soprattutto le relazioni con i figli lontani, anche attraverso associazioni in loco, vie diplomatiche, progetti di rimpatrio assistito che consenta loro di riprendere un ruolo genitoriale attivo. Non è pensabile che lo strumento previsto dall’art. 16 T.U in materia di immigrazione, che impone al magistrato di sorveglianza, in presenza di reati non gravi, e con pene da scontare inferiore ad anni 2 di reclusione, di espellere la persona detenuta, sia strumento utile in tal senso (lo è certamente sotto l’aspetto deflattivo). Le donne straniere sole sul territorio possono contare su progetti mirati solo laddove ci siano reti importanti di volontariato e comunità locali in grado di farsi carico di persone comunque destinate alla marginalità. Ed in effetti la residualità anche numerica di questa realtà appare non destinataria di alcun intervento specifico, essendo comunque influenzata dalle questioni più generali attinenti alle condizioni di vita in carcere, da una parte, al tema della permanenza sul territorio e all’accesso alle misure alternative. Del resto pregresse ipotesi di assicurare il titolo di permanenza sul territorio a detenuti che avevano scontato positivamente la pena in misura alternativa si misurava (e si misura) con l’impossibile superamento, sul piano costituzionale, della eccezione di violazione del principio di uguaglianza, atteso che si consentirebbe a persone autrici di reato di soggiornare sul territorio a fronte di una vigente legislazione che consente solo in via di eccezione la regolarizzazione di persone entrate nel territorio prive di titolo ma non autrici di reato. Come detto, l’Amministrazione penitenziaria ha nel tempo reso possibile una diversa comunicazione per le persone straniere.

4. Osservazioni conclusive.

Il carcere resta un universo maschile, e questo può considerarsi un dato acquisito, che condiziona le modalità di esecuzione delle donne in carcere, rispetto alla quale i mutamenti normativi non hanno ancora inciso in modo significativo. Il dato numerico resta residuale e questo dovrebbe in realtà rendere ancora più residuale la permanenza delle donne all’interno del carcere.

Lo stesso dato relativo alle presenze, in proporzione, tra popolazione femminile locale e quella straniera rende più difficile trovare ragioni che giustifichino un approccio non differenziato alla detenzione di genere., mentre invece permane una forte disparità nelle opportunità di accesso prima alle misure cautelari attenuate poi a quelle alternative tra donne italiane e straniere. Alla data del 31 marzo 2018 su un totale di 904 donne detenute straniere, 381 erano imputate, pari al 42%, la maggior parte proveniente dall'est-Europa e in parte dal Sud-America.

La maggior sofferenza femminile nel tempo sottratto al fuori rende le stesse, se prive di relazioni o con relazioni lontane, più vulnerabili e difficilmente inseribili anche nei modesti circuiti di reinserimento esistenti. La presenza nella vita delle detenute di figli lontani rende la relazione con il carcere spesso inesistente, anche laddove ci siano offerte trattamentali.

Per partecipare ad attività ricreative, culturali, sportive bisogna avere un progetto di vita, spesso oggettivamente inesistente, se non ancorato ad ipotesi non praticabili (scarcerazione, permesso di soggiorno). Certo il lavoro può incentivare un percorso identitario e di autostima, con il recupero di un ruolo sociale e di capacità di provvedere a sé e magari poi ad altri che attendono risorse.

La possibilità concreta di curare il ricongiungimento e di preparare un rientro "onorevole", laddove possibile, sembra allo stato una delle poche opzioni esistenti. Nelle recenti modifiche apportate all'ordinamento penitenziario è previsto all'art. 14 che le donne vengano collocate in modo da non subire pregiudizio nelle attività trattamentali. Una presa d'atto della situazione esistente¹⁹. Come è noto, resta fuori dalle modifiche normative, il tema dell'affettività, di non poco conto, forse, per donne private della propria genitorialità

¹⁹ Si veda il decreto legislativo 27 settembre 2018 recante "Riforma dell'ordinamento penitenziario" emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 82,83 2 85 lett. che ha modificato l'14 l. 354/75 art. 80 l-354/975 e succ. modifiche, ha così riscritto l'ultimo comma "Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in modo tale da non compromettere le attività trattamentali (pubblicato su: Ristretti Orizzonti - Notiziario quotidiano del carcere 2 ottobre 2018 – redazione@ristretti.it).